



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE, OOPP E TRASPORTI
IL DIRIGENTE GENERALE

Via V. Verrastro 5, 85100 Potenza
Tel. +39 0971 668849
Fax. +39 0971 669065
carmen.santoro@regione.basilicata.it
dg.ambiente.territorio@regione.basilicata.it

Prot. 0056477/12A2

Potenza 31 MAR. 2017

REGIONE BASILICATA Dipartimento Presidenza Giunta
31 MAR. 2017
UFFICIO LEGALE E DEL CONTENZIOSO
Prot. n°

All'Avvocatura Regionale
SEDE

Oggetto: TAR per la Basilicata – Ricorso dalla Soc. ENI s.p.a c/ Regione Basilicata ed altri.
Autorizzazione alla costituzione in giudizio.

Con riferimento al ricorso segnato in oggetto, acquisito al protocollo del Dipartimento Presidenza della Giunta con il n. 53125, preso in carico da questa Direzione Generale in data 28 marzo 2017 e all'Istanza di abbreviazione dei termini, quest'ultima trasmessa, unitamente al decreto del Presidente del TAR n. 43/2017 via PEC all'indirizzo ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it in data 25 marzo 2017, si evidenzia la necessità, sentito l'ufficio Compatibilità Ambientale, competente sul tema della controversia, che la Regione Basilicata impugni il ricorso citato costituendosi in giudizio nei termini e nei modi di legge.

Al fine della costituzione si evidenzia che, in considerazione dell'istanza di abbreviazione dei termini e delle misure cautelari e monocratiche richieste, è stata fissata l'udienza in camera di consiglio per il 5 aprile 2017.

Ciò posto, ferma restando la competenza dell'Ufficio Legale e del Contenzioso in tema di assistenza e supporto diretto ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta ai fini della valutazione circa l'impugnazione degli atti di causa impugnazione e la contestuale costituzione in giudizio della Regione, con la presente si **autorizza la costituzione in giudizio e si allega la relazione tecnica.**

Cordialità.

Il Dirigente Generale
Avv. Carmen Santoro

Rif. Avv. Anna Maria Antonia Bonanno
Tel. 0971/669058



Relazione

L'Eni s.p.a., nella persona del suo rappresentante legale p.t. Ing. Francesca Zarri ha proposto ricorso contro la Regione Basilicata, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale e nei confronti della Regione Basilicata, Dipartimento Ambiente ed Energia-Ufficio Compatibilità Ambientale, in persona del legale rappresentate p.t. per l'annullamento previa adozione di misure cautelari monocratiche e collegiali ai sensi degli artt 55 e 56 c.p.a.:

- della nota prot. 0034929/23AB del 28 febbraio 2017, della Regione Basilicata Dipartimento Ambiente ed energia-Ufficio Compatibilità Ambientale;
 - della nota prot. 0044585/23AB del 14 marzo 2017 della Regione Basilicata Dipartimento Ambiente ed energia-Ufficio Compatibilità Ambientale;
 - della nota prot. n. 0049706/23 AB del 22 marzo 2017, della Regione Basilicata Dipartimento Ambiente ed energia-Ufficio Compatibilità Ambientale;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale pur se non conosciuto dalla ricorrente;
- ed ha rassegnato in accoglimento al ricorso le seguenti conclusioni "annullamento degli atti impugnati, previa adozione delle necessarie misure cautelari monocratiche e collegiali, con ogni consequenziale pronuncia, con riserva di successive istanze e produzioni istruttorie".

Ai fini della formulazione dell'atto difensivo teso a contestare le eccezioni sollevate dalla parte ricorrente nel suo atto introduttivo e a chiedere la revoca del decreto presidenziale n. 43/2017, emesso dal Presidente della prima sezione del T.A.R. per la Basilicata *inaudita altera parte* sul ricorso NRG. 94/2017 si offrono alcune argomentazioni/ osservazioni.

Decreto Presidente n. 43/2017. - Revoca

Ai fini della richiesta di revoca del decreto presidenziale n. 43/2017 rileva preliminarmente scandire la cronologia dell'emanazione e produzione degli atti che qui si impugnano e contestano, specificando che:

- la ricorrente ha notificato alla Regione Basilicata il ricorso a mezzo raccomandata a.r. in data 23.03.2017;
- la ricorrente in data 23 marzo 2017 nella medesima data della spedizione del ricorso via posta ha depositato al TAR per la Basilicata il ricorso che è stato iscritto al ruolo generale con il n. 94/2017;



- la ricorrente in data 24 marzo 2017 ha presentato istanza di abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a.;
- il Presidente della prima sezione del TAR in data 24 marzo 2017 *inaudita altera parte* ha emesso il decreto n. 43/2017;
- la ricorrente sabato 25 marzo 2017 ha notificato alla Regione Basilicata all'indirizzo PEC: ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it l'istanza di abbreviazione dei termini con l'unito decreto presidenziale, atti conosciuti dalla Regione Basilicata il primo giorno utile lavorativo in data 27 marzo 2017;
- la Regione Basilicata ha conosciuto il ricorso 94/2017 solo in data 28 marzo 2017, data in cui esso è stato materialmente protocollato con il n. 531245, a significare che la notifica si è perfezionata in data 28 marzo 2017, successivamente alla notifica dell'istanza di abbreviazione dei termini e dell'unito decreto presidenziale n. 43/2017.

Da quanto evidenziato non può non emergere:

1. il mancato perfezionamento del ricorso nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati, comma 2 all'art. 56 c.p.a. che stabilisce che prima di adottare il provvedimento cautelare il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale o il Magistrato da lui delegato deve verificare che si sia perfezionata la notificazione del ricorso nei confronti dei destinatari o almeno della parte pubblica e di uno dei controinteressati;
2. il mancato rispetto del contraddittorio, in quanto l'art. 56 c. 2 c.p.a. ultimo periodo, stabilisce che «ove ritenuto necessario il Presidente, fuori udienza e senza formalità, sente, anche separatamente, le parti che si siano rese disponibili prima dell'emanazione del decreto»;
3. la lesione del diritto di difesa della parte resistente che si sarebbe potuta rendere disponibile ad essere sentita prima dell'emanazione del decreto solo se avesse avuto conoscenza del ricorso, quest'ultimo conosciuto solo in data 28 marzo 2017 successivamente all'emanazione del decreto presidenziale del 24 marzo 2017;
4. l'utilizzo distorto dello strumento cautelare che ha visto precedere la notifica della decisione cautelare, prontamente eseguita a mezzo PEC a quella del ricorso, artatamente affidata alla lentezza del servizio postale, pregiudicando così le esigenze di massima effettività della tutela cautelare con quelle del giusto processo;

oltre:



5. all'inesistenza delle cause non imputabili al ricorrente che non consentano l'accertamento del perfezionamento delle notificazioni in presenza di esigenze cautelari ex art. 56 c.p.a;
6. alla mancata prospettazione della «estrema» gravità e urgenza prevista dall'art. 56 c.p.a per l'ottenimento del decreto cautelare presidenziale;
7. al mancato corretto bilanciamento tra il diritto alla salute, all'ambiente e le esigenze di carattere organizzativo e finanziario della società ricorrente.

Misure cautelari collegiali e monocratiche. - Insussistenza dei presupposti.

Nel ricorso non è dato chiaramente evincere la sussistenza dei presupposti richiesti dagli artt. 55 e 56 del c.p.a. “*pregiudizi gravi ed irreparabili*” ed “*estrema gravità ed urgenza*”, atteso che la stessa parte chiede indifferentemente le misure cautelari ex art. 55 c.p.a. e art. 56 c.p.a., evidenziando però poi solo i presunti pregiudizi gravi ed irreparabili che configura nei gravissimi danni aziendali, patrimoniali, i quali con ogni evidenza nel prestarsi a ristoro in sede risarcitoria, escludono il ricorrere di un pregiudizio avente carattere di irreparabilità richiesto per l'emanazione delle misure cautelari ex art. 55 c.p.a. e non ex art. 56 c.p.a. in forza del quale invece è stato emanato di Decreto Presidenziale n. 43/2017.

Vale la pena evidenziare che le diffide regionali indicate sopra, di cui parte ricorrente chiede l'annullamento e dalle quale fa derivare i presunti *pregiudizi gravi ed irreparabili* e l'*estrema gravità ed urgenza* in forza dei quali chiede le misure cautelari, non dispongono l'intimazione della chiusura dell'esercizio dell'attività, fatti questi aleatoriamente invocati da parte ricorrente per suffragare le proprie richieste.

Si rileva infatti che la Regione

- a) con la diffida del 28 febbraio 2017 prot. n. 34929/23AB ha semplicemente intimato alla Società ENI di:
 - *trasmettere un cronoprogramma dei lavori di realizzazione dei doppi fondi sui serbatoi che ne risultano ancora privi. Tali lavori dovranno essere comunque conclusi nel più breve tempo possibile;*
 - *trasmettere, a questo Ufficio, alla Provincia di Potenza, Ufficio Ambiente, all'ARPAB i risultati delle indagini eseguite per identificare le fonti di contaminazione;*
 - *trasmettere a questo Ufficio, ai sensi della prescrizione 11.5.64 del provvedimento di cui alla D.G.R. 627/2011, tutti i dati dei controlli eseguiti sulle aree destinate allo stoccaggio ed al contenimento delle materie prime evidenziando gli eventi pregressi che possano aver portato alla contaminazione rilevata nel sondaggio S29;*



- *presentare adeguata documentazione comprovante l'efficacia delle misure messe in atto al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii.*

b) con la diffida del 14 marzo 2017 prot. 44585/23AB ha intimato alla Società ENI:

- *di esercire i serbatoi privi, allo stato attuale, di doppi fondi quali V220-TB-001A/B/D garantendo la conformità dell'esercizio utilizzando esclusivamente il serbatoio V220-TB-001C, unico ad essere dotato di doppi fondi;*
- *di svuotare i serbatoi V220-TB-001A/B/D nei tempi tecnici strettamente necessari sottoponendoli a bonifica in attesa dell'allestimento dei cantieri per la realizzazione dei doppi fondi*

e nei 10 giorni dalla ricezione della diffida di procedere:

- *-all' aggiornamento del cronoprogramma allegato alla nota n. 693 del 03/03/2017 ;*
- *alle comunicazioni dell'avvenuto svuotamento e dell'inizio e fine lavori di bonifica di ogni serbatoio;*
- *alla trasmissione di una relazione sulle modalità operative di gestione del flusso di olio verso la raffineria di Taranto.*

Appare evidente l'insussistenza dei presupposti per la concessione delle misure cautelari, atteso che gli atti gravati *in re ipsa*, per il loro tenore e contenuto, non determinano i presupposti richiesti dagli artt. 55 e 56 del c.p.a, né sono idonei a ledere direttamente ed immediatamente la sfera giuridica del destinatario subordinando l'adempimento delle diffide a ***tempi tecnici strettamente necessari***.

Ad avvalorare quanto innanzi sopra esposto, ognuno vede come l'Amministrazione con tali diffide ha anche contemplato l'opportunità di riconoscere dei tempi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni, tanto è vero che l'ENI con la nota prot. 822 del 17 marzo 2017 chiede *“la sospensione di almeno 30 gg. dell'efficacia del provvedimento della diffida per il periodo necessario all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per gestire l'impianto COVA.”*

Per cui pretestuose sono le argomentazioni poste in essere dalla ricorrente per la richiesta delle misure cautelari dal momento che sono palesemente sconfessate dalla documentazione dalla stessa prodotta, una per tutte, la richiamata nota prot. 822 del 17 marzo 2017 sopra richiamata. Tanto evidenzia la carenza dei presupposti di estrema gravità ed urgenza e di pregiudizio grave ed irreparabile che certamente non sono prodotti dagli atti impugnati.

A rafforzare l'insussistenza dei presupposti richiesti per le misure cautelari si evidenzia che parte ricorrente vuol sostanziare il danno grave ed irreparabile nel mancato mantenimento dei livelli



occupazionali, nel mancato finanziamento di attività sociali di pubblica utilità per la collettività stanziata sul territorio, nella mancata produzione giornaliera e nelle mancate royalties per Stato regioni e comuni, dimenticando, però, il danno grave all'ambiente e la violazione dell'interesse pubblico alla salute tentando di affievolire tali diritti pubblici costituzionalmente tutelati a fronte di interessi esclusivamente privati.

Ad abundatiam si fa rilevare come la ricorrente tenti esclusivamente di tutelare suoi interessi economici pretestuosamente invocando le conseguenze nefaste in termini di politica energetica nazionale e di mantenimento dei livelli occupazionali. Tali argomentazioni non persuadono, ovvero lasciano intravedere che sostenibilità dell'esercizio dell'impianto nell'assetto richiesto dalla Regione Basilicata, sia respinto dalla ricorrente perché semplicemente riconducibile alla non convenienza economica dell'impresa.

Ricorso N.R.G.94/2017 - nel merito va rigettato:

Per quanto attiene alle motivazioni esposte da parte ricorrente a suffragio delle ragioni del ricorso e della illegittimità delle diffide si evidenzia che:

- a) l'assunto *tutti i serbatoi sono stati realizzati e risultano con strutture conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Basilicata, consentendo l'esercizio dell'attività industriale nel rispetto delle norme ambientali e di sicurezza* è sconfessato dall'intero impianto difensivo, ad esempio:
- quando la stessa parte ricorrente ammette che attualmente sono in uso solo due serbatoi (V220-TB-001C e V220-TB-001B);
 - quando afferma che mentre il serbatoio V220-TB-001C è dotato di doppio fondo in merito al serbatoio V220-TB-001B nulla dice riguardo il doppio fondo, limitandosi ad affermare che è stata accertata la tenuta con sofisticate tecnologie di indagine, tanto a significare che non tutti i serbatoi *sono stati realizzati e risultano con strutture conformi alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA)*;
 - quando afferma che il serbatoio V220-TB-001A, individuato come possibile causa di sversamenti occorsi nello scorso mese di febbraio, è stato messo fuori esercizio e risulta isolato e in sicurezza e che il serbatoio V220-TB-001D risulta anch'esso messo fuori esercizio dal novembre 2016 e costantemente controllato (sarà dotato di doppio fondo entro il giugno 2017);
- b) l'affermazione apodittica *che per le caratteristiche impiantistiche del COVA l'utilizzo di due serbatoi è condizione necessaria e indispensabile per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente e la sicurezza di processo*, affermazione riprodotta del pari anche nella nota trasmessa alla



Regione Basilicata n. 822 del 17 marzo 2017, è confutata dalla medesima ricorrente con la nota testé richiamata. Quest'ultima è la dimostrazione della pretestuosità e infondatezza delle affermazione infatti asserisce che *“non è in alcun modo possibile esercire lo stabilimento con un solo serbatoio...”* ma di fatto propone alla Regione Basilicata tre alternative che per chiarezza espositiva si riportano:

- a) *la revoca tout cour in via di autotutela del provvedimento di diffida, poiché la sua immediata applicazione renderebbe impossibile la prosecuzione di qualsiasi attività industriale;*
- b) *la sospensione dell'efficacia della diffida fino al luglio 2017, periodo entro cui terminare la realizzazione del sottofondo del serbatoio V220-TB-001D;*
- c) *la sospensione di almeno 30 giorni dell'efficacia del provvedimento di diffida per il periodo necessario per l'ottenimento delle autorizzazioni per gestire l'impianto COVA con l'utilizzo del solo serbatoio V220-TB-001C dotato di doppio fondo, fornendo anche indicazioni e soluzioni sulla possibile modalità di esercizio mediante l'utilizzo dei serbatoi di stoccaggio messi a disposizione da parte della Raffineria di Taranto e sui quali saranno effettuate le misure fiscali.*

È di palmare evidenza che l'ipotesi segnata al punto c) conferma la possibile gestione dell'impianto anche mediante un unico serbatoio, senza pregiudizio per la sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e di processo. Per cui è sulla base di siffatte proposte che la Regione Basilicata ha emesso la nota n. 0049706/23AB del 22 marzo 2017 pure impugnata con l'odierno ricorso.

Quest'ultima pretestuosamente assunta come diffida aveva tutt'altra finalità, precisamente quella di fornire chiarimenti sulla applicazione delle precedenti diffide (del 28 febbraio e del 14 marzo) che comunque come si è detto sopra, non intimavano l'interruzione dell'esercizio dell'impianto. Infatti in essa si legge:

- l'“*l'aggiornamento del cronoprogramma allegato alla nota n. 693 del 03/03/2017*”, da cui evincere le modalità operative e la tempistica tecnicamente necessaria per lo svuotamento dei serbatoi, per la realizzazione dei doppi fondi e per l'attuazione delle modifiche impiantistiche;
- la “*una relazione sulle modalità operative di gestione del flusso di olio verso la raffineria di Taranto*”, con cui chiarire le modifiche e le verifiche delle logiche di processo e di sicurezza degli impianti, necessarie per poter esercire lo stabilimento utilizzando il solo serbatoio di stoccaggio olio dotato di doppio fondo (V220-TB-001C).

Chiara è l'incongruenza e la contraddittorietà in cui cade parte ricorrente con le tre ipotesi prospettate nella menzionata nota. Se si considera che in via principale il gestore chiede la revoca in autotutela del



provvedimento di diffida nella considerazione che l'immediata applicazione renderebbe impossibile la prosecuzione di qualsiasi attività industriale, laddove invece, in via subordinata, chiede la sospensione per ragioni esclusivamente legate alla definizione di un nuovo regime autorizzatorio, ovvero per motivi diversi, elementi che ben avrebbero dovuto essere inclusi nel cronoprogramma richiesto dalla Regione Basilicata.

A conforto di quanto detto non solo mancano le motivazioni tecniche per provare l'impossibilità di esercire l'attività con un unico serbatoio ma vaghe e generiche sono le informazioni a supporto.

Si precisa che l'impossibilità di esercire con un unico serbatoio è stata solo enunciata dalla società nella nota prot. 822 del 17 marzo 2017 e ripresa nella relazione *"Relazione tecnico-scientifica sulle prove di tenuta sul serbatoio V220-TB-001B del Centro Olio Val d'Agri in Viggiano (PZ)"* allegata alla nota prot. n. 961 del 27 marzo 2017 pervenuta solo dopo la notifica del Decreto Cautelare del TAR Basilicata.

Nella suddetta relazione si afferma che è *"assolutamente indispensabile disporre di almeno due dei 4 serbatoi presenti nel COVA in quanto per motivi fiscali la contabilizzazione dell'olio prodotto avviene misurando l'altezza di prodotto presente nel serbatoio prima (Stockin) e dopo l'invio alla Raffineria (Stockfin)... Il centro COVA è pertanto gestito destinando un serbatoio a ricevere la produzione che alimenta in continuo il serbatoio e un altro serbatoio viene destinato alle misurazioni fiscali prima e dopo il trasferimento alla raffineria."*, legando la presenza dei serbatoi non allo svolgimento dell'attività della società bensì esclusivamente a motivi fiscali.

- c) In ordine alla presunta illegittimità delle diffide regionali parte ricorrente sostiene che la contaminazione da idrocarburi sia presunta e che lo sversamento sia di modeste entità. **Affermazioni anche queste sconfessate dai documenti prodotti dalla stessa ricorrente.** Appare appena il caso di evidenziare che la contaminazione non è presunta ma conclamata per la sola evidenza che è la stessa società a denunciarla in data 04 marzo 2017 e a darne comunicazione, ai sensi dell'art. 242 del D.Lvo 152/2006, attivando il piano di messa in sicurezza d'emergenza. Inoltre, sebbene nel ricorso si parli di sversamento di **modesta** entità, la società ad oggi non è stata ancora in grado fornire, benché richiesto da più parti, indicazioni in ordine alla esatta entità dello sversamento ed alla precisa estensione della contaminazione, mentre sono considerevoli i quantitativi di refluato estratto e che quotidianamente si continua ad estrarre, l'elevato numero di sondaggi piezometrici eseguiti, l'innumerabile quantitativo di rapporti di prova ed analisi effettuate senza che tutto ciò abbia ancora portato alla approvazione del piano di caratterizzazione.

A conferma che lo sversamento non è né presunto né modesto viene in aiuto quanto affermato a pg. 7 del doc SIME_AMB_06_236 trasmesso in data 15.03.2017 dall'eni, ove si legge che *"il quantitativo*



di greggio disperso dal serbatoio (non meglio specificato) non potrà essere stimato se non a valle delle operazioni di ispezione dei serbatoi attualmente in corso ed al termine delle operazioni di messa in sicurezza del sito interessato”.

Documento utile per sconfessare l'insussistenza di gravi motivi di pericolo o rischio per l'ambiente arbitrariamente sostenuti dalla società, ma anche per ascrivere in capo alla stessa la grave responsabilità per i fatti accaduti e confermare il pregiudizio potenziale per l'ambiente in considerazione che ad oggi non è ancora stata circoscritta l'area della contaminazione e che le cause e le dinamiche dell'evento sono solo parzialmente note.

Al riguardo si fa presente che in data 28 marzo 2017 si è tenuta presso il Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata la Conferenza di Servizi “decisoria” convocata ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i. per deliberare in merito all'approvazione del Piano di caratterizzazione delle aree interessate dalla fuoriuscita di greggio dal centro COVA, presentato dall'ENI il 6 marzo 2017, ed alla valutazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza eseguiti e da eseguire.

Per confermare che lo sversamento è tutt'altro che modesto, giova evidenziare che il Piano di Caratterizzazione trasmesso da ENI interessa un'area di circa 300.000 mq, parte all'interno e parte all'esterno del COVA, ricadente per la gran parte nel territorio del Comune di Viggiano e nel territorio del Comune di Grumento Nova e prevede 15 punti di indagine all'interno del COVA, (10 punti di indagine interni, 3 allineati lungo il confine meridionale del COVA nell'aiuola esterna e 2 a nord dell'area d'impianto), al fine di identificare con maggior sicurezza la sorgente di contaminazione primaria e l'estensione della contaminazione e 63 punti all'esterno del COVA (ubicati in considerazione dell'ampiezza dell'area da investigare, secondo una maglia di indagine sistematica 50 x 50 m.).

Si fa inoltre presente che durante la suddetta Conferenza di Servizi il Comune di Grumento Nova ha chiesto che la caratterizzazione venga estesa anche all'altra metà del Centro Olio, lungo l'altro ramo di drenaggio, indagando anche il torrente Canale e le trincee di scavo delle condutture che attraversano tale canale, che potrebbero costituire vie preferenziali di migrazione.

Tanto a dimostrazione del fatto che non solo l'episodio non è di modesta entità ma che sussistono seri rischi di pregiudizio ambientale contrariamente a quanto tenta di sostenere la società eni con le argomentazioni enucleate nel ricorso che qui si contesta e si impugna.

- d) Arbitraria e pretestuoso è il tentativo di ascrivere in capo alla Regione Basilicata, per provare l'illegittimità delle diffide, l'assenza di idonea istruttoria e il difetto assoluto di motivazioni. **Affermazioni confutate dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti interessate a**



seguito della segnalazione effettuata dal Consorzio ASI di Potenza dalle quali sono scaturite le diffide impugnate.

- e) Infondate sono le argomentazioni articolate dalla ricorrente là dove sostiene che le diffide regionali sono state emesse nonostante:
- a) la società avesse esaurientemente dimostrato che il serbatoio V220-TB-001B è in grado di operare in totale sicurezza;
 - b) la società si fosse impegnata a programmare ed eseguire specifiche misure di monitoraggio continuo al fine di tenere costantemente sotto controllo l'integrità del serbatoio V220-TB-001B.

A sostegno di quanto sopra a nulla vale l'aver richiamato la relazione del 21 marzo 2017. In considerazione che tale relazione tecnico-scientifica sulle prove di tenuta condotte sul serbatoio V220-TB-001B con il metodo Tracer Tight non fornisce prova certa sulla integrità e sicurezza del serbatoio in questione, tant'è che gli estensori stessi concludono riportando che "appare convincente e affidabile".

Di contro il metodo Tracer Tight se utile per il monitoraggio (indiretto) non si rivela misura preventiva o risolutiva di una eventuale perdita.

A comprova di ciò, ovvero che trattasi di metodo solo diagnostico, si richiama quanto comunicato dalla società nella nota prot. n. 617 del 27 febbraio 2017, trasmessa come Allegato 39 alla nota prot. n. 660 del 02 marzo 2017, relativamente alle attività di verifica sui serbatoi di stoccaggio olio, in cui si legge "*che è stata utilizzata una metodologia già sperimentata in altri siti di Eni che consiste nell'utilizzo di un tracciante inerte (TRACER TIGHT). I risultati del test hanno confermato quanto già rilevato dai sondaggi effettuati all'interno del bacino di contenimento del serbatoio V220-TA-001A in prossimità del serbatoio V220-TA-001B avvalorando la tesi per cui quest'ultimo risulti integro. Il test ha tuttavia evidenziato un possibile danneggiamento del fondo del serbatoio V220-TA-001D. Questo in parte sarebbe confermato dai risultati del sondaggio S29, risultato leggermente contaminato in sede di perforazione. Il test non ha invece evidenziato perdite per il serbatoio V220-TA-001A. Questo è l'unico risultato che non conferma l'evidenza dei sondaggi effettuati. Una possibile spiegazione dei due risultati non allineati potrebbe essere dovuta ad una più bassa percentuale di affidabilità del test che aumenta, invece, con elevato battente interno del serbatoio, fondo privo di morchie e movimentazione del prodotto stoccato.*"

Inoltre la relazione invocata dalla società ricorrente non dimostra che il serbatoio V220-TB-001B è in grado di operare in totale sicurezza tant'è che nessuna prova esaustiva è stata resa, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente.

Si sottolinea che le misure di monitoraggio proposte dalla Società sono misure indirette e non preventive o risolutive di una eventuale, ma non improbabile, perdita dal serbatoio V220-TB-001B atteso che dallo



lo storico dei controlli effettuati sui componenti del serbatoio di stoccaggio in questione, riportato nell'Allegato A alla nota n. 685 del 03 marzo 2017 si evince quanto di seguito:

- marzo 2010, il rivestimento interno del fondo del serbatoio V220-TB-001B risultava degradato per il 50% della superficie;
- luglio 2014, le ispezioni effettuate sul serbatoio V220-TB-001B evidenziano una riduzione dello spessore del trincarino il cui trend evolutivo stimato non è stato confermato dalle misurazioni effettuate nelle ispezioni successive;

Ne consegue che tale misura di monitoraggio non può considerarsi in alcun modo alternativa a una misura strutturale e preventiva, ovvero sostitutiva della realizzazione dei doppi fondi nel serbatoio V220-TB-001B, per il quale, la Regione, ha sì riconosciuto i tempi tecnici strettamente necessari per la realizzazione, ma, tenuto conto delle precedenti esperienze di corrosione verificatesi nei serbatoi presenti nello stabilimento, non ha potuto accogliere la proposta del Gestore di rinviare la realizzazione dei doppi fondi alla fine del mese di luglio 2017.

- f) In ordine alla carenza di idonea prova della violazione e/o inosservanza delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si precisa che tra esse rientra l'obbligo per l'esercente di mettere in atto tutte le "misure di prevenzione" reali ed effettive e quindi non solo ad eseguire interventi di manutenzione a seguito di rotture.

Ognun vede come l'evento di contaminazione occorso il 03 febbraio 2017 segnalato dal Consorzio ASI di Potenza integri la violazione delle prescrizioni imposte, per cui infondata è l'affermazione fatta da parte ricorrente là dove sostiene che le diffide non sono state in grado di dare idonea prova delle violazioni delle prescrizioni AIA.

La Regione Basilicata contrariamente a quanto sostiene la Società eni, ha accertato il nesso eziologico esistente tra l'evento lesivo - rinvenimento idrocarburi - con la violazione delle prescrizioni AIA tese alla tutela e salvaguardia dell'ambiente. Del resto se le prescrizioni fossero state rispettate non si sarebbe verificato l'evento di contaminazione.

Sfugge a parte ricorrente l'esistenza del principio di precauzione che si richiama per sostenere la legittimità delle diffide regionali impugnate. Principio sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE e nel rispetto dell'art. 3-ter del D.L.vo 152/2006 recita: *"La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio*



«chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.» Ed i cui contenuti sono stati declinati nell'ordinanza n. 21 dell'Adunanza Plenaria del 25 settembre 2013 del Consiglio di Stato, che ha precisato che *“i principi di prevenzione e precauzione rendono legittimo un approccio anticipatorio ai problemi ambientali sulla base della considerazione che molti danni causati all'ambiente possono essere di natura irreversibile. Per prevenire il rischio del verificarsi di tali danni, infatti, il principio di precauzione legittima l'adozione di misure di prevenzione, riparazione e contrasto ad una fase nella quale il danno non solo non si è ancora verificato, ma non esiste neanche la piena certezza scientifica che si verificherà. In altri termini, la ricerca di livelli di sicurezza sempre più elevati porta ad un consistente arretramento della soglia dell'intervento delle Autorità a difesa della salute dell'uomo e del suo ambiente: la tutela diventa "anticipata" e l'oggetto dell'attività di prevenzione e di riparazione diventano non soltanto i rischi conosciuti, ma anche quelli di cui semplicemente si sospetta l'esistenza. In particolare, il principio di prevenzione presenta tratti comuni con il principio di precauzione, in quanto entrambi condividono la natura anticipatoria rispetto al verificarsi di un danno per l'ambiente.”*

È inconfutabile come le diffide impugnate siano state emesse in ottemperanza a tale principio, al fine di prevenire i rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per la tutela dell'ambiente, ponendo una tutela elevata ed anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche e di verifica circa il fatto che l'attività in esame non danneggi l'uomo o l'ambiente.

Di conseguenza, stante le condizioni di potenziale inquinamento dichiarate dalla stessa Società ENI, la Regione Basilicata non poteva che procedere all'applicazione di quanto previsto dall'art. 29-decies, comma 9, lettera a, del D. L.vo. n. 152/2006 (e s.m.i.).

DIRITTO

- La violazione dell'art. 29 decies d.lgs. n. 152/2006 in ordine alla per mancanza assoluta di attività istruttoria e contraddittorio procedimentale, è confutata dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra le parti interessate a seguito della segnalazione effettuata dal Consorzio ASI di Potenza dalle quali sono scaturite le diffide impugnate.
- La violazione dell'art. 29 decies d.lgs. n. 152/2006 e in particolare del comma 9 lett. a), per carenza assoluta dei presupposti per la diffida, è confutata considerato che la Regione Basilicata con le diffide impugnate ha rispettato i termini previsti al punto a) del comma 9 dell'art. 29 decies, nello specifico si riporta quanto previsto nelle impugnate diffide:



con la diffida del 28 febbraio 2017 prot. n. 34929/23AB è stato intimato nel termine di sette giorni alla Società ENI di:

- *trasmettere un cronoprogramma dei lavori di realizzazione dei doppi fondi sui serbatoi che ne risultano ancora privi. Tali lavori dovranno essere comunque conclusi nel più breve tempo possibile;*
- *trasmettere, a questo Ufficio, alla Provincia di Potenza, Ufficio Ambiente, all'ARPAB i risultati delle indagini eseguite per identificare le fonti di contaminazione;*
- *trasmettere a questo Ufficio, ai sensi della prescrizione 11.5.64 del provvedimento di cui alla D.G.R. 627/2011, tutti i dati dei controlli eseguiti sulle aree destinate allo stoccaggio ed al contenimento delle materie prime evidenziando gli eventi pregressi che possano aver portato alla contaminazione rilevata nel sondaggio S29;*
- *presentare adeguata documentazione comprovante l'efficacia delle misure messe in atto al fine di ottemperare alle prescrizioni impartite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con D.G.R. n. 627/2011 e ss.mm.ii.*

con la diffida del 14 marzo 2017 prot. 44585/23AB è stato intimato alla Società ENI:

- *di esercire i serbatoi privi, allo stato attuale, di doppi fondi quali V220-TB-001A/B/D garantendo la conformità dell'esercizio utilizzando esclusivamente il serbatoio V220-TB-001C, unico ad essere dotato di doppi fondi;*
- *di svuotare i serbatoi V220-TB-001A/B/D nei tempi tecnici strettamente necessari sottoponendoli a bonifica in attesa dell'allestimento dei cantieri per la realizzazione dei doppi fondi*

e nei 10 giorni dalla ricezione della diffida di procedere:

- *all'aggiornamento del cronoprogramma allegato alla nota n. 693 del 03/03/2017;*
 - *alle comunicazioni dell'avvenuto svuotamento e dell'inizio e fine lavori di bonifica di ogni serbatoio;*
 - *alla trasmissione di una relazione sulle modalità operative di gestione del flusso di olio verso la raffineria di Taranto.*
- La violazione dell'art. 29 decies d.lgs. n. 152/2006 e in particolare del comma 9 lett. b) c) e d) per carenza assoluta di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto del presupposto, illogicità ed irragionevolezza, si confuta sottolineando come le diffide poste in essere dalla Regione Basilicata non integrino le fattispecie contemplate ai punti b), c) e d) del comma 9 art. 29 decies di cui si sostiene l'arbitraria ed infondata violazione per i fatti già precedentemente narrati e perché nessuna sospensione è stata intimata alla società ricorrente con le diffide impugnate.



Inoltre si evidenzia come l'attività istruttoria sia stata debitamente compiuta per cui nessun contraddittorio è stato pretermesso ed a suffragio si richiama la copiosa corrispondenza depositata agli atti dell'Ufficio Compatibilità Ambientale.

- La violazione e falsa applicazione degli artt 1, 3, 7, 9, 10 e 10 bis della L. 241/90. In ordine a tale infondata contestazione parte resistente evidenzia che nel comportamento da essa posto in essere con gli atti impugnati dall'odierna ricorrente non possa intravedersi la violazione degli articoli richiamati. E del principio del contraddittorio procedimentale, né la carenza assoluta di motivazione. Dimostrazione ne sono i contenuti della diffida del 28 febbraio 2017, con cui unitamente alla richiesta di procedere alla realizzazione di tutti gli interventi atti a garantire i serbatoi di stoccaggio olio quale condizione imprescindibile per la prosecuzione dell'esercizio del COVA si chiedeva di trasmettere i dati sui controlli eseguiti, i risultati delle indagini utili ad identificare le fonti di contaminazione, documentazione tutta tesa a comprovare l'efficacia delle misure adottate e da adottare per la realizzazione dei doppi fondi.

La Società ha riscontrato tali richieste producendo copiosa documentazione tecnica dalla quale l'Amministrazione ha tratto motivazioni adeguate per la formulazione della diffida 14 marzo 2017.

Qualora tanto non fosse ancora sufficiente a provare la legittimità dell'azione amministrativa e la corretta istruttoria si richiamano i contenuti della nota del 22 marzo 2017, resa in riscontro alle richieste formulate dalla Società con nota 822 del 17 marzo 2017.

- La violazione e/o falsa applicazione dell'art. 97 della Cost. la violazione e falsa applicazione del principio di proporzionalità e gradualità si contesta richiamando il contenuto delle diffide, le quali hanno tenuto conto del principio di proporzionalità e gradualità là dove hanno previsto la realizzazione dell'assetto impiantistico precauzionalmente richiesto nei tempi tecnici strettamente necessari che la stessa società avrebbe dovuto comunicare e che artatamente non ha mai comunicato. Quest'ultima infatti, in modo temerario, ha impugnato gli atti al solo fine di tentare di ottenere provvedimenti che mirino a tutelare esclusivamente i suoi interessi a scapito dell'interesse pubblico e della tutela del territorio e della salute dei cittadini.

E' chiaro che nel comportamento posto in essere dalla Pubblica amministrazione con gli atti che si impugnano non è possibile ravvedere la violazione dell'art. 97 della Costituzione.

E' del tutto evidente che le argomentazioni poste in essere dalla ricorrente per ascrivere delle responsabilità in capo alla Regione Basilicata sono prive di fondamento giuridico e celano i reali obiettivi della società, tesi a voler continuare ad esercire l'impianto pur in presenza di un conclamato



REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA
IL DIRIGENTE GENERALE

Via V. Verrastro 5, 85100 Potenza
Tel. +39 0971 668849
Fax. +39 0971 669065
carmen.santoro@regione.basilicata.it
dq.ambiente.territorio@regione.basilicata.it

pregiudizio per l'ambiente e senza dover tempestivamente e correttamente adottare tutte le misure di salvaguardia, prevenzione richieste della norme nazionali e regionali.

Potenza, 31 marzo 2017

Il Dirigente Generale

Avv. Carmen Santoro